



CITTÀ DI ISPICA

**REGOLAMENTO IDRICO
ALLACCIO E FORNITURA ACQUA POTABILE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE n° 67 del 9/12/2019

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI – CAPO I

Art. 1 – Distribuzione dell'acqua	pag.	4
Art. 2 – Vigilanza igienico-sanitaria	pag.	4
Art. 3 – Sistema di fornitura dell'acqua	pag.	4
Art. 4 – Tipi di concessioni	pag.	4
Art. 5 – Durata dei contratti	pag.	6
Art. 6 – Divieto di rivendita dell'acqua, prelievi abusivi	pag.	6
Art. 7 – Divieti	pag.	6
Art. 8 – Prelievi diversi	pag.	7
Art. 9 – Interruzione del servizio	pag.	7

TITOLO II NORME SULLA DISTRIBUZIONE

CAPO I Principi generali

<u>Art. 10 – Fornitura su strade dotate di rete idrica</u>	<u>pag.</u>	<u>8</u>
---	--------------------	-----------------

Art. 11 – Strade di rete idrica e strade servite da altri acquedotti	pag.	8
Art. 12 – Norme per le forniture	pag.	8

CAPO II – LA CONCESSIONE DI FORNITURA

Art. 13 – Richiesta di allaccio per la fornitura di acqua potabile	pag.	9
Art. 14 – Richiesta fornitura	pag.	10
Art. 15 – Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture	pag.	11
Art. 16 – Fornitura temporanea	pag.	11
Art. 17 – Contratto di allaccio – versamenti – accettazione del Regolamento	pag.	11

CAPO III – LE NORME E LE PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 18 – Norme per l'esecuzione delle spese	pag.	11
Art. 19 – Proprietà delle condotte e delle spese	pag.	12
Art. 20 – Somministrazione acqua	pag.	12
Art. 21 – Responsabilità in merito all'uso e conservazione delle prese	pag.	12
Art. 22 – Manutenzione delle condutture e delle prese	pag.	12
Art. 23 – Contatori e localizzazione	pag.	13
Art. 24 – Autorizzazioni	pag.	13
Art. 25 – Guasti sull'apparecchio misuratore – responsabilità	pag.	14
Art. 26 – Verifiche cambiamento contatore	pag.	14
Art. 27 – Verbale dell'installazione degli apparecchi di misura	pag.	15

CAPO IV – NORME SUL CONTRATTO DI UTENZA E SULLA FATTURAZIONE DEI CONSUMI

<i>Art. 28 –Condizioni generali di contratto</i>	<i>pag.</i>	<i>15</i>
<i>Art. 29 –Destinatario della somministrazione</i>	<i>pag.</i>	<i>15</i>
<i>Art. 30 –Clausola risolutiva espressa</i>	<i>pag.</i>	<i>16</i>
<i>Art. 31 –Morte dell'utente</i>	<i>pag.</i>	<i>16</i>
<i>Art. 32 –Fallimento dell'utente</i>	<i>pag.</i>	<i>17</i>
<i>Art. 33 –Utilizzo acqua potabile per usi diversi da quelli indicati nell'atto di allaccio</i>	<i>pag.</i>	<i>17</i>
<i>Art. 34 –Contenuto del contratto</i>	<i>pag.</i>	<i>17</i>
<i>Art. 35 –Tariffe</i>	<i>pag.</i>	<i>17</i>
<i>Art. 36 –Determinazioni tariffe</i>	<i>pag.</i>	<i>18</i>
<i>Art. 37 –Anticipo sul consumo – Consumo minimo impegnato</i>	<i>pag.</i>	<i>18</i>
<i>Art. 38 –Accertamenti dei consumi – Eccedenze – Modi di pagamento</i>	<i>pag.</i>	<i>19</i>
<i>Art. 39 – Modalità di pagamento</i>	<i>pag.</i>	<i>19</i>
<i>Art. 40 –Atti dipendenti dal mancato pagamento e sospensione del servizio</i>	<i>pag.</i>	<i>19</i>
CAPO V - SERVIZIO DI RIPARTO FRA LE SOTTO UTENZE		
<i>Art. 41 –Ripartizioni sottoutenze</i>	<i>pag.</i>	<i>20</i>
CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI		
<i>Art. 42 - Applicabilità del diritto comune</i>	<i>pag.</i>	<i>20</i>
<i>Art. 43 – Obbligatorietà del presente regolamento</i>	<i>pag.</i>	<i>21</i>
<i>Art. 44 - Canone fognante</i>	<i>pag.</i>	<i>21</i>
<i>Art. 45 - Disposizione straordinaria - Pagamenti</i>	<i>pag.</i>	<i>21</i>
<i>Art. 46 - Disposizione straordinaria (installazione dei misuratori del consumo idrico)</i>	<i>pag.</i>	<i>21</i>
<i>Art. 47 – Entrata in vigore</i>	<i>pag.</i>	<i>22</i>
<i>Art. 48 - Disponibilità al pubblico</i>	<i>pag.</i>	<i>22</i>
<i>Art. 49 - Rinvio alle norme</i>	<i>pag.</i>	<i>22</i>

TITOLO I

Norme generali

Capo I

Art. 1

Distribuzione dell'acqua.

Il servizio pubblico di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Ispica è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento ed è esercitato direttamente a mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale, consapevole dell'importanza di questo bene pubblico, che deve essere utilizzato secondo criteri di solidarietà per salvaguardare le aspettative e i diritti delle generazioni future.

Art. 2

Vigilanza igienico-sanitaria

L'Amministrazione Comunale esercita assidua vigilanza sulle condizioni igieniche dell'acqua potabile somministrata effettuando, anche di concerto con la A.S.P. competente, in tutto il percorso della rete di distribuzione e secondo le esigenze, analisi di controllo (chimico-batteriologico) a mezzo anche di laboratori regolarmente autorizzati e comunque secondo quanto espressamente previsto dalla Legge n. 236/88 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M.S. del 26/03/91.

Art. 3

Sistema di fornitura dell'acqua

La fornitura dell'acqua è effettuata con il sistema di consegna a deflusso libero, misurato da opportuno contatore per ciascuna unità immobiliare. L'acqua potabile, erogata dal Comune di Ispica viene somministrata di norma lungo le vie ove esistono le condotte di distribuzione della rete idrica pubblica nei limiti delle potenzialità esistenti. Le concessioni sia per uso domestico che non domestico vengono accordate tramite regolari contratti di allaccio alle condizioni tutte del presente regolamento. In caso di necessità e con apposita ordinanza detti usi potranno essere temporaneamente limitati o vietati alla cittadinanza che, ove possibile, sarà tempestivamente avvisata. I concessionari non potranno reclamare alcuna indennità qualora, per cause derivanti da forza maggiore o stato di necessità e comunque per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, siano temporaneamente privati dell'uso dell'acqua. Prima di effettuare lavori di manutenzione programmata che comportino interruzione dell'erogazione, gli utenti saranno preventivamente avvisati dall'Ente.

Art. 4

Tipi di concessione

La concessione dell'acqua potabile avviene mediante "Autorizzazione all'allaccio" rilasciata dall'Ufficio Tecnico Idrico su istanza del richiedente.

Con la concessione viene autorizzato l'allacciamento dell'utenza ai punti di allaccio derivanti dalla rete idrica principale gli oneri dell'allaccio sono a carico del richiedente.

Le concessioni di acqua ai fini dell'applicazione delle tariffe sono definite nei seguenti usi:

Tipo A: Uso domestico privato.

Si considera destinata ad uso domestico privato l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per altri ordinari impieghi domestici.

In particolare comprende e raggruppa gli usi così definiti:

- Normale (es. abitazioni principali di residenza del centro abitato e delle frazioni cittadine).
- Speciale (es. seconde abitazioni di residenza, villini isolati o a schiera dotati di piccoli giardini, aiuole, verde anche condominiale, interni o esterni al perimetro urbano e delle frazioni, per i quali è consentito anche l'uso per l'irrigazione del verde).
- Promiscuo (es. autorimessa a servizio dell'abitazione, unità immobiliare di pertinenza alla casa, ecc...). Ai fini della valutazione delle unità servite, da fatturare con la tariffa agevolata, si farà esclusivo riferimento alle sole unità effettivamente abitative.

Tipo B: Uso extra-domestico privato.

Si considera destinata ad usi extra domestici l'acqua concessa per altre attività consentite al di fuori dell'uso domestico e così definite:

- Diverso da domestico (es. esercizi commerciali, bar, alberghi, trattorie, uffici non pubblici, studi, banche, officine, autorimesse, autolavaggi, laboratori, enti privati o pubblici, eventuali utenze di tipo produttivo, ecc...)

Tipo C: Uso extra-domestico pubblico.

Si considera l'uso di tutti gli Uffici Pubblici e di tutti gli immobili di proprietà o gestione di Enti Pubblici, nonché della stessa Amministrazione Comunale e così definiti:

- Beneficenza e assistenza (es. Ospedali, ospizi, case di cura, ecc...).
- Comunità (es. Uffici Pubblici, scuole, caserme, carceri, monasteri, chiese, onlus ecc...). - Temporanee pubbliche.

Tipo D: Uso temporaneo (es. cantieri edili, fiere o manifestazioni in occasioni di feste ecc...).

Tutte le concessioni vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente regolamento e degli allegati ad esso connessi e di quelle speciali fissate nel contratto di allaccio somministrazione d'utenza.

Art. 5

Durata dei contratti

I contratti per l'allaccio dell'acqua decorrono dall'effettiva data di verifica e dalla apposizione dei relativi sigilli ai misuratori idrici da parte dell'Ufficio Tecnico, sino alla data di disdetta e previo saldo dei consumi effettuati.

Qualora l'utente intenda disdire la fornitura dell'acqua potabile, deve avvisare il Comune di Ispica almeno trenta giorni prima, con apposita richiesta inoltrata direttamente all'Ufficio del Servizio Tributi. Nel caso di demolizione o ristrutturazione dell'immobile, ove occorra rimuovere il contatore, il contratto s'intenderà disdetto definitivamente dalla data di effettiva lettura e rimozione del contatore che sarà effettuata dallo stesso utente previa comunicazione, avente data certa, di risoluzione del contratto (Raccomandata A/R, pec o presentazione diretta all'Ufficio protocollo); entro gg. 15 dalla data di presentazione/ricezione, di concerto con l'Ufficio del servizio idrico (previo sopralluogo) verrà rimosso il contatore, a cura dell'utente.

Il Comune si riserva, ove necessario, di provvedere al recupero coatto delle eventuali morosità a carico degli utenti.

Art. 6

Divieto di rivendita dell'acqua, Prelievi abusivi

L'acqua fornita deve essere esclusivamente utilizzata nell'immobile, per l'uso e per il numero di unità immobiliari per cui è stata concessa, con espresso divieto di concedere a terzi la fornitura di acqua. Inoltre è fatto divieto a chiunque:

- a) di prelevare acqua senza regolare contratto di allaccio e relativo apparecchio misuratore;
- b) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici e di applicare alla bocca delle fontanelle tubi di gomma per convogliare l'acqua medesima in altri punti;
- c) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento delle strade e dei pubblici giardini, nonché dalle eventuali bocche per il lavaggio delle fognature, tranne che dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- d) di prelevare acqua dagli idranti stradali e dalle bocche antincendio se non per gli usi consentiti;
- e) di prelevare acqua da pozzi o da trivelle in zone già servite dal pubblico acquedotto a meno che non espressamente autorizzati. Tali prelievi dovranno comunque essere utilizzati per soli fini non potabili e convogliati su tubazioni differenziate.

Il Comune di Ispica, accertata l'infrazione, potrà sospendere immediatamente il prelievo abusivo senza pregiudizio alcuno per la denuncia alla competente Autorità e per la corresponsione degli importi dovuti a seguito di tale prelievo calcolati anche forfettariamente alla tariffa massima al momento vigente.

Art. 7

Divieti

E' assolutamente proibito all'utente:

- A) lasciare derivare acqua dalla sua tubazione in favore di terzi;
- B) aumentare a proprio profitto od a profitto di altri la quantità concessa;
- C) alterare in qualsiasi modo e manomettere i contatori, i limitatori di flusso e le saracinesche di arresto ed, in generale, di disporre dell'acqua in modo diverso da quello previsto dal contratto di allaccio per la fornitura.

Il Comune si riserva il diritto di controllo attraverso propri incaricati circa l'esatta osservanza del presente regolamento, oltre che delle diramazioni, anche interne, fino al contatore, ed applicare le sanzioni dovute. Le contravvenzioni a carico degli utenti saranno accertate e verbalizzate dagli incaricati dell'Amministrazione Comunale.

L'utente ha l'obbligo di segnalare eventuali disfunzioni che si rilevassero fino al contatore. Tali segnalazioni saranno fatte agli uffici del Comune, anche interne, e/o al personale incaricato.

Art. 8 **Prelievi diversi**

Nel caso di accertamento di allacci o approvvigionamenti non autorizzati, da personale incaricato, è fatto obbligo al privato di provvedere all'immediata regolarizzazione della propria posizione previa installazione di idoneo apparecchio misuratore, notificando i consumi all'Ufficio Tributi del Comune di Ispica.

Art. 9 **Interruzione del servizio**

Nel caso in cui in una determinata zona sia segnalata una interruzione del deflusso al contatore, per qualsiasi causa dovuta, Il Comune s'impegna ad intervenire entro 48 ore dalla segnalazione e comunque nei limiti del possibile ed anche con mezzi straordinari al fine di ripristinare il servizio.

TITOLO II
NORME SULLA DISTRIBUZIONE
Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 10
Fornitura su strade dotate di rete idrica

Nelle strade e piazze già fornite di distribuzione, il Comune, entro il limite quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che non ostino condizioni tecniche, è tenuto alla fornitura dell'acqua per uso domestico, non domestico e per gli altri usi previsti ed ha il diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese occorrenti per la costruzione delle derivazioni di presa, sia se effettuate ad opera di terzi commissionari, **sia se effettuate direttamente dal Comune.** Tali spese saranno valutate sulla base del "Prezziario unico regionale - lavori acquedottistici" in vigore al momento.

Solo per le lottizzazioni debitamente autorizzate, le opere di derivazione sono eseguite direttamente dal lottizzante richiedente e il Comune di Ispica a sua volta ne assumerà l'obbligo della manutenzione.

Art. 11
Strade prive di rete idrica e strade servite da altri acquedotti

Per le strade prive di rete idrica e per quelle facenti parte di piani di lottizzazione, la costruzione della rete di distribuzione sino al pozzetto di testa all'esterno della proprietà privata, è a totale cura e spese dei richiedenti che dovranno necessariamente uniformarsi alle prescrizioni previste nei progetti di lottizzazione e alle convenzioni stipulate con il Comune, nonché alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Al momento dell'approvazione di piani di lottizzazione e/o di progetti edilizi relativamente alle opere di urbanizzazione riguardanti gli impianti per la fornitura di acqua, il responsabile del servizio idrico dovrà esprimere parere sulla fattibilità dell'opera, sul tipo di materiale da utilizzarsi e sulle tecniche di esecuzione.

Nelle zone non servite da rete idrica il Comune potrà rifiutare la fornitura dell'acqua fino a quando non si sarà provveduto alla realizzazione di idonea rete idrica per servire la zona.

Art. 12
Norme per le forniture

Le forniture di acqua potabile sono concesse a chi ha il possesso di un immobile (munito di regolare autorizzazione o concessione edilizia anche in corso di sanatoria) a qualsiasi titolo legittimo; in caso di locazione, la fornitura è subordinata alla esibizione del contratto di locazione o di autodichiarazione del possesso dell'immobile.

Relativamente al diritto di passaggio di condotta su proprietà o suolo privato di proprietà di terzi, valgono le norme di legge in materia di servitù.

La concessione potrà essere richiesta contemporaneamente da più utenti; in questo caso, ogni utente parteciperà alle eventuali spese di realizzazione nell'allacciamento alla rete principale con la creazione dei "punti di allaccio" e della condotta di adduzione. I richiedenti, però, saranno tenuti a stipulare un contratto di fornitura per ogni singola unità abitativa e per ciascun tipo di utilizzo previsto dalle tariffe determinate con deliberazione di Giunta Municipale.

Ad ogni unità immobiliare deve corrispondere una utenza di fornitura. Le utenze devono essere tante quanti sono gli usi regolari da tariffe diverse.

Per gli immobili costruiti da più alloggi si ha l'obbligo di richiedere tanti allacciamenti pari al numero delle famiglie (famiglia anagrafica) nello stabile alloggiate e ciò al fine della applicazione ad ogni singola famiglia, in quanto costituente utenza, del relativo canone fissato per il consumo dell'acqua.

Nei condomini dove per motivi tecnici, accertati formalmente dall'Ufficio Tecnico Comunale, non è possibile installare un contatore per ogni singola utenza, deve essere installato un unico contatore generale con riparto dei consumi a carico dei condomini. In tal caso la quota fissa è rappresentata dal prodotto del numero delle utenze per l'importo della quota fissa unitaria; per la determinazione delle fasce tariffarie si terrà conto del numero di utenze contrattualizzate.

I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale. L'eventuale differenza va ripartita equamente dai condomini abitanti nel sopracitato condominio.

Nel caso di sottoscrizioni di contratti di allaccio precedenti al presente Regolamento, da parte di Amministratori condominiali o delegati di condominio con diversi inquilini e/o unità mobiliari multiple, il Comune deve richiedere ai sopracitati utenti di trasmettere una dichiarazione, sottoscritta dagli inquilini fruitori, di accettazione di tutte le norme previste nel presente Regolamento.

L'Amministratore del condominio o delegato ha l'obbligo di informare il Comune sugli inquilini morosi nei confronti del pagamento delle fatture relative al servizio sopra indicato, cosicché il Comune può rivalersi sugli utenti che non abbiano provveduto al pagamento delle somme dovute sulla base della lettura dei contatori divisionali posti all'interno del condominio.

Capo II

LE CONCESSIONI DI FORNITURA

Art. 13

Richiesta di allaccio per la fornitura di acqua potabile

Per ogni singolo allacciamento dovrà essere presentata istanza redatta su apposito modulo fornito dal Comune. La domanda dovrà contenere:

- indicazione del titolare dell'immobile e sua residenza;
- per le persone giuridiche indicare la sede legale;
- il codice fiscale o la partita I.V.A. del titolare;
- il titolo in base al quale si richiede l'allaccio (proprietario, affittuario, altri);
- l'uso per cui è richiesto l'allaccio per la fornitura dell'acqua e, se non domestica, l'indicazione esatta dell'attività svolta nonché di beneficiare dell'autorizzazione allo scarico previsto dalle vigenti disposizioni;

- la quantità di acqua che si presume di consumare su base annua.

Dovrà essere allegato inoltre, a seconda del tipo di concessione richiesta:

- copia dell'atto comprovante il titolo per il quale si richiede l'allacciamento, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

- copia di autocertificazione del titolo che abilita il concessionario a costruire;

- per le opere abusive: copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione ai sensi dell'art. 45 Legge n. 47/85 e della Legge Regionale n. 37/85;

In tutti i casi in cui la richiesta venga effettuata da persona giuridica soggetta all'iscrizione presso la C.C.I.A.A., dovrà essere prodotto relativo certificato di iscrizione o autocertificazione ai sensi di legge.

La richiesta, se effettuata per conto di un condominio, deve essere accompagnata dal verbale di assemblea ove viene chiaramente identificata la persona autorizzata a sottoscrivere il contratto di somministrazione. In caso di concessioni temporanee e per quelle per uso non domestico, dovrà allegarsi copia dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria pubblica o autocertificazione rilasciata dal competente Ufficio del Comune.

All'atto della presentazione della domanda dovranno essere pagate le spese tecniche di sopralluogo secondo le tariffe in vigore. Dalla presentazione dell'istanza, sarà stipulato il contratto di allaccio relativo alla fornitura dell'acqua e dovrà essere rilasciata autorizzazione ad eseguire la presa, specificando le condizioni della erogazione e le modalità dell'esecuzione dei lavori di derivazione, costruzione della presa stradale e relativo allacciamento.

Art. 14

Richiesta fornitura

Tutti i contratti di fornitura dovranno essere stipulati tra il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, quale legale rappresentante del Comune, ed il privato richiedente, prima dell'inizio dell'erogazione dell'acqua e previo collaudo tecnico delle opere di allacciamento, di adduzione e dell'apparecchio di misura. La domanda di concessione, dovrà essere fatta dal soggetto utilizzatore dell'immobile; nell'istanza dovranno chiaramente indicarsi:

- Dati anagrafici completi del richiedente;

- La residenza anagrafica o la sede presso la quale dovrà essergli inoltrata qualunque comunicazione, ordinanza, nonché eventuali intimazioni di pagamento;

- L'immobile per il quale viene richiesta la concessione; le sue caratteristiche (numero dell'unità immobiliare da servire e numero dei vani di ciascuna unità immobiliare; il piano).

- La destinazione d'uso dell'acqua per ogni singola unità abitativa.

Alla domanda di fornitura devono essere allegati i seguenti documenti:

1)- dichiarazione di conoscere, accettare e sottostare alle norme dal presente Regolamento ed a quelle che dovessero essere emanate successivamente in materia, per la tutela generale e particolare dell'igiene pubblica e per la nuova conservazione dell'acquedotto e nell'interesse del servizio.

2)- il modulo di autorizzazione (RID) regolarmente compilato, inserendo in modo chiaro l'IBAN del conto e la Banca di riferimento, qualora l'utente chieda il pagamento con addebito sul proprio conto corrente bancario/postale.

Art. 15

Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare o revocare motivatamente in qualsiasi tempo a proprio giudizio insindacabile la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o sorgano altri gravi motivi.

Art.16

Fornitura temporanea

In casi speciali (cantieri edili, impianti provvisori, ecc... immobili in totale assenza di Concessione Edilizia in sanatoria e simili) possono essere concesse erogazioni provvisorie subordinate alle condizioni del presente Regolamento.

Le concessioni provvisorie non possono avere la durata inferiore ad un trimestre e non superiore a dodici mesi; per i cantieri edili degli immobili in costruzione la quantità di acqua prevista come consumo minimo è solitamente fissata nella misura di 80 mc. a trimestre oltre al consumo effettivo, da pagarsi anticipatamente all'atto del rilascio della concessione provvisoria a titolo di anticipo sul consumo, unitamente ad eventuali diritti fissi e a quant'altro stabilito dalla vigente normativa in materia. Per tali utenze all'atto del completamento delle opere, il richiedente è tenuto ad effettuare regolare domanda di fornitura secondo quanto previsto dall'art. 14 a prescindere dall'eventuale rifacimento delle opere di presa concesse in via provvisoria. L'Ufficio Tributi provvederà in tal modo ad effettuare i conteggi necessari ed eventualmente conguagliare le somme anticipate.

Art. 17

Contratto di fornitura – versamenti – accettazione del Regolamento

Per ottenere l'allaccio della fornitura di acqua il richiedente dovrà provvedere al versamento della somma prevista per i misuratori idrici, oltre ai corrispettivi del diritto di allaccio, del diritto di posa, dei diritti fissi (che saranno determinati con apposita Delibera di Giunta Comunale) e di quant'altro eventualmente stabilito.

Con la stipula del contratto di fornitura e di allaccio all'acquedotto comunale, il richiedente accetta interamente le disposizioni del presente Regolamento.

Capo III

LE NORME E LE PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 18

Norme per l'esecuzione delle prese

Le opere di derivazione dalla condotta principale ed i relativi accessori, fino all'apparecchio di misurazione incluso, costituiscono la "presa". Spetta all'Ufficio Tecnico determinare il diametro della presa, il tipo di materiale che potrà essere adottato tra quelli ammessi dalle vigenti

normative e riconosciuti idonei dalle Autorità competenti in materia, scegliere il luogo più idoneo per la derivazione della presa stessa.

Tra la presa stradale e l'apparecchio misuratore non potrà essere in alcun caso autorizzata l'installazione di apparecchi sopraelevatori di pressione, autoclavi, serbatoi, ecc...

Qualunque lavoro di costruzione e posa di prese ed apparecchi misuratori, anche ricadenti nella proprietà privata, è effettuato a cura e spese dell'utente.

A seguito della comunicazione di fine dei lavori dovrà essere rilasciato apposito verbale dal funzionario comunale incaricato che attesti la perfetta esecuzione a regola d'arte ai sensi del presente Regolamento dei lavori e delle opere di presa.

Art. 19

Proprietà delle condotte e delle prese

Le condotte stradali e le opere di presa, dai pozzetti con presa a "Gallo" o dalla condotta principale, realizzate dall'utente appartengono all'utente medesimo. I contatori già installati di proprietà comunale vengono lasciati in uso gratuito all'utente che dovrà curarne la normale manutenzione.

Per i nuovi allacci alla rete idrica si fa riferimento a quanto previsto nel successivo articolo 20.

Art. 20

Somministrazione acqua

La somministrazione dell'acqua viene fatta mediante allacciamento alla condotta della rete di un tubo di diametro stabilito dall'Amministrazione Comunale e segue a deflusso libero, misurato e contrassegnato automaticamente da un apparecchio contatore, facilmente raggiungibile dal letturista. La condotta resterà di proprietà del gestore.

Le spese relative all'acquisto ed installazione del contatore sono a carico dell'utente.

Art.21

Responsabilità in merito all'uso e conservazione delle prese

L'utente è in particolare responsabile, in caso di eventuali manomissioni, furti e fatti dolosi, di quella parte di presa che è posata nella proprietà privata, ed è comunque responsabile di eventuali danni derivanti da rotture ed altro dei tratti di presa a monte dei contatori sulla proprietà privata. L'utente è altresì responsabile di opere o lavori eseguiti che rendano oneroso l'esercizio e/o la manutenzione del tratto delle opere di presa ricadenti nella proprietà privata.

La manutenzione ordinaria e straordinaria della condotta stradale e della presa sino al contatore (escluso) verrà effettuata dal Comune o da terzi mediante appalto, per la parte all'esterno della proprietà privata.

Art.22

Manutenzione delle condutture e delle prese

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni delle prese stradali e sulle condotte di alimentazione fino all'apparecchio, misuratore escluso, saranno eseguite dal

Comune o da terzi mediante appalto. Il Comune ha facoltà di potere compiere a sue spese, in qualunque momento, opere di modifica alla tubazione di presa.

Nel caso in cui si dovesse interrompere anche momentaneamente il servizio, se ne darà avviso all'utente interessato. Qualora l'utente richiedesse per proprie esigenze, ad eccezione del mancato o insufficiente deflusso al contatore, modifiche alle opere di presa, il Comune, riconosciute opportune le modifiche e sempre previa richiesta scritta, vi provvederà a totale carico del richiedente e comunque secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

Art. 23

Contatori tipo e localizzazione

Il tipo e la portata dei contatori verranno determinati dall'Ufficio Tecnico a suo insindacabile giudizio in relazione al tipo di fornitura richiesta secondo la realizzazione delle opere idrauliche da parte dell'utente. Di norma i contatori verranno posti al limite della proprietà privata al piano terreno dell'edificio ed in immediata adiacenza del muro frontale nel punto d'immissione della condotta. Altri luoghi potranno essere approvati dall'Ufficio a condizione che l'apparecchio di misurazione possa essere sempre e comunque facilmente accessibile al personale incaricato per la lettura. Sarà possibile installare i contatori all'interno degli appartamenti e nei garage di singola pertinenza, qualora l'ufficio lo riterrà opportuno, adeguando la lettura ai mezzi all'avanguardia esistenti nel mercato tecnologico avanzato.

Le utenze preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che si trovassero in tale situazione potranno essere obbligate in qualunque momento a propria cura e spese allo spostamento del contatore in luogo idoneo alla lettura. L'utente pertanto si obbliga a consentire l'accesso agli incaricati del Comune per tutte le occorrenze di lettura e di manutenzione nelle ore diurne di tutti i giorni feriali, senza necessità di chiedere alcuna autorizzazione. Nella fattispecie, nel caso di ricezione di avviso di mancata lettura a causa di sua assenza od altro si obbliga a far pervenire direttamente al Comune la lettura completa del contatore entro 10 (dieci) giorni.

Le utenze preesistenti che invece hanno i contatori posizionati sui muri esterni della proprietà privata e/o su spazi privati comunque non di singola pertinenza (androni, vani autoclave, ecc...), e comunque non accessibili alla lettura per vari motivi, sono obbligate a rendere accessibile il contatore senza costringere l'incaricato del Comune a tornare più volte, pena l'addebito in bolletta delle spese sostenute per l'effettuazione della lettura. Rimarrà comunque nella facoltà del Comune accertare anche a valle dei contatori, e quindi nella proprietà privata, prelievi o usi non autorizzati all'atto della concessione anche con l'assistenza di Vigile della Polizia Municipale.

Art. 24

Autorizzazioni

L'utente con apposita domanda chiederà l'autorizzazione comunale per i lavori di derivazione dell'acqua dalla condotta principale al contatore, da sistemarsi ai confini della proprietà privata, sotto la direzione dell'operatore comunale o del personale incaricato. Tutte le spese per tali opere sono a carico del richiedente. Le opere di presa e le tubature relative alla rete di distribuzione fino al contatore (escluso) rimarranno di proprietà del Comune. L'utente è responsabile della custodia del contatore, dell'integrità dei sigilli e deve usare tutti gli accorgimenti per evitare eventuali

danni. E' fatto obbligo, inoltre, all'utente di comunicare al Comune il cattivo funzionamento del contatore per la sua eventuale sostituzione. Dovrà essere permessa e facilitata l'ispezione dei contatori da parte degli incaricati comunali. Il contatore dovrà essere sistemato in apposito contenitore in muratura dalle dimensioni stabilite dall'Ufficio Tecnico comunale.

La realizzazione e la manutenzione del tutto è a spese dell'utente. Il limitatore di flusso sarà opportunamente tarato e sigillato a cura degli incaricati comunali.

Qualora il personale incaricato all'atto della lettura o di eventuale segnalazione rilevi un malfunzionamento del contatore, provvederà a darne avviso all'utente per la immediata sostituzione. In caso di omessa sostituzione da parte dell'utente, trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione del guasto, il Comune provvederà ad effettuare la sostituzione surrogandosi alla ditta e ne addebiterà il relativo costo all'utente stesso.

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore secondo la tariffa vigente. La quantità d'acqua somministrata sarà verificata mediante letture periodiche del contatore e comunque ogni semestre, da effettuarsi, di norma, da apposito personale o secondo autolettura. Nel caso in cui non fosse possibile l'effettuazione della lettura per assenza dell'utente, il personale incaricato lascerà apposito talloncino di autolettura che l'utente compilerà e recapiterà all'Ufficio Tributi entro i successivi 10 (dieci) giorni. In caso contrario si procederà a determinare i consumi secondo gli usi tipici forfettari di quel periodo.

Art. 25

Guasti sull'apparecchio misuratore – responsabilità

L'utente è sempre direttamente responsabile di ogni e qualunque manomissione dei contatori o del sigillo posto dal Comune che venisse accertata dal personale incaricato del controllo ed è tenuto alla riduzione in pristino dell'area danneggiata. Il Comune fa comunque espressa riserva di segnalare fatti costituenti reato alle autorità giudiziarie.

Il Comune si riserva il diritto di ispezioni e verifiche delle opere di presa, dei contatori, della destinazione d'uso dell'acqua e della consistenza delle unità immobiliari cui è stata accordata la concessione. Le ispezioni e le verifiche saranno effettuate dal personale comunale (Ufficio tributi o/e Ufficio Tecnico), a seconda della propria competenza, all'uopo autorizzato e dovranno avvenire alla presenza del titolare della concessione, o suo delegato al quale verranno contestate le eventuali infrazioni al presente Regolamento e prescritte le eventuali opere di ripristino per rendere la concessione conforme alle obbligazioni contrattuali ed a questo Regolamento. Per l'esecuzione delle opere di ripristino verrà assegnato all'utente nel verbale di sopralluogo un termine congruo per l'esecuzione dei lavori. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Comune potrà unilateralmente sospendere o revocare la concessione, oppure disporre l'esecuzione delle opere a cura e spese dell'utente

Art.26

Verifiche cambiamento contatore

L'utente non potrà pretendere mai il cambio del contatore salvo che, in seguito a verifica, risulti difettoso nel funzionamento registrando consumi differenti per +/- 5%. L'utente dovrà garantire il regolare funzionamento dell'impianto di proprietà privata. Il Comune, qualora lo ritenga

opportuno, avrà a sua insindacabile discrezione facoltà di procedere al cambio dei contatori, senza obbligo di preavviso o esplicito consenso dell'utente.

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta dell'utente, dispone le opportune verifiche. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente, le spese della riparazione sono a carico del Comune. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza stabiliti, le superiori spese sono a totale carico dell'utente.

Art. 27

Verbale dell'installazione degli apparecchi di misura

Sia all'atto della posa in opera dell'apparecchio misuratore che alla sua rimozione e sostituzione, viene redatto un verbale in contraddittorio tra le parti con l'apposizione dei sigilli da effettuarsi a cura dell'amministrazione su modulo a stampa predisposto dall'Ufficio Tecnico, nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso ed i motivi dell'eventuale rimozione e sostituzione. In caso di sostituzione del contatore per danneggiamento, i relativi diritti di posa, oltre a tutti gli oneri per le spese di adeguamento dell'impiantistica, saranno a cura dell'utente. Nel caso di sostituzione del contatore per motivi non imputabili all'utente, i relativi diritti di posa, nonché le spese per eventuali lavori di modifica o normalizzazione dell'impiantistica, saranno a carico del Comune.

Capo IV

NORME SUL CONTRATTO DI UTENZA E SULLA FATTURAZIONE DEI CONSUMI

Art. 28

Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali del contratto di somministrazione non possono contenere disposizioni che siano in contrasto con le norme vigenti, dal presente regolamento, dagli usi e dalle consuetudini. Tutte le forniture vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente regolamento e di quelle speciali fissate nel contratto di somministrazione d'utenza.

Il contratto avrà la durata di anni uno e si intenderà rinnovato di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 29

Destinatario della somministrazione

Le somministrazioni sono effettuate al concessionario (proprietario residente, affittuario conduttore, locatore, comodatario, appaltatore, promittente l'acquisto, titolare di un diritto reale di godimento).

La somministrazione avverrà per singole utenze per gli usi consentiti. Non sono ammesse somministrazioni plurime o promiscue. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di allacciare a

derivazioni esistenti più clienti, mantenendo la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi. Per le somministrazioni preesistenti all'approvazione del presente Regolamento si rinvia ai successivi articoli.

Per l'adeguamento ed il rinnovo dei relativi contratti di allaccio per la fornitura d'acqua potabile non si darà luogo al pagamento di spese di istruttoria.

Art. 30 **Clausola risolutiva espressa**

Il Comune dichiara, con preavviso di 30 giorni all'utente o agli aventi causa, la risoluzione del contratto di fornitura, senza ricorso all'autorità giudiziaria, per morosità del cliente, per decesso o per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione o per mancata realizzazione delle opere espressamente previste dal presente regolamento.

Il contratto di fornitura, inoltre, potrà essere risolto per:

- Dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
- Distruzione dell'immobile;
- Uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;
- Sub-fornitura del servizio;
- Revoca della autorizzazione allo scarico;
- Accertata ripetuta manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione.
- Omessa installazione dell'apparecchio di contatore acqua.

Nei casi di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi legali e moratori, delle spese per la chiusura della presa stradale e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

Art. 31 **Morte dell'utente**

In caso di morte del titolare dell'utenza, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal deceduto.

Gli stessi sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di due mesi, il Comune dell'avvenuto decesso e possono subentrare direttamente nel contratto di somministrazione senza oneri di volturazione.

In caso di trasferimento di residenza del sottoscrittore del contratto (separazione, divorzio, vendita di immobile) lo stesso è tenuto a darne comunicazione entro 15 giorni all'Ufficio Tecnico, al fine di volturare il contratto all'eventuale coniuge separato/divorziato che è ancora residente nello stesso immobile o al nuovo utente. Quest'ultimo dovrà esibire copia dell'atto di vendita dell'immobile o autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Se trattasi di delegante la delega cessa dal momento della data di trasferimento di residenza in altro luogo.

Art. 32
Fallimento dell'utente

In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga comunque a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di fornitura al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi a risolvere il medesimo.

Dovrà inoltre corrispondere integralmente al Comune quanto dovuto dall'utente fallito.

Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore, ai sensi dell'art. 72, comma 3, del R.D. n. 267 del 19/03/1926.

Art. 33
Utilizzo acqua potabile per usi diversi da quelli indicati nell'atto di concessione

E' assolutamente vietato utilizzare l'acqua per fini diversi da quelli indicati nel contratto di fornitura, fatti salvi i casi espressamente e temporaneamente autorizzati dal Sindaco.

L'infrazione al divieto predetto, debitamente accertata, darà luogo alla sospensione della fornitura e successiva rescissione del contratto di allaccio per la fornitura dell'acqua.

Art. 34
Contenuto del contratto

Il contratto della fornitura deve contenere i seguenti elementi:

- a) Cognome, nome, data e luogo di nascita del conduttore o del proprietario dell'immobile da approvvigionare, suo codice fiscale e/o partita Iva;
- b) Indicazione toponomastica dell'immobile, nonché la descrizione della sua ubicazione specificando il piano, la scala, il numero dell'interno, il numero dei vani utili e di servizio, oltre che la superficie complessiva abitabile nonché gli estremi di censimento al N.C.E.U.;
- c) Durata della fornitura e dei termini contrattuali;
- d) Impegno minimo contrattuale;
- e) Uso cui è destinata la fornitura, secondo la tipologia riportata all'art. 4;
- f) Eventuali altri importi derivanti da prestazioni e servizi non sottoposti a regime vincolistico nella misura determinata dal Comune.

Art. 35
Tariffe

Le tariffe sono applicate in ragione degli usi come definiti all'articolo 4:

- tipo A: Uso domestico privato
- tipo B: Uso extra-domestico privato
- tipo C: Uso extra-domestico pubblico:
 1. Beneficienza e assistenza (es. Ospedali, ospizi, case di cura, ecc...)
 2. Comunità (es. Uffici Pubblici, scuole, caserme, carceri, monasteri, chiese, onlus, ecc...)
 3. Temporanee pubbliche

- tipo D: Uso temporaneo Le fasce tariffarie, oltre “l’agevolata”, per gli usi minimi domestici essenziali e fissati in mc. 80 in ragione d’anno a nucleo familiare servito, sono tre e precisamente:
 - la “prima “ base entro i cosiddetti consumi minimi contrattuali convenuti;
 - la “seconda” eccedenza entro la misura del 50% del minimo contrattuale convenuto;
 - la “terza” eccedenza oltre il 50% del minimo contrattuale convenuto.

Le tariffe corrispondenti saranno regolate dal Comune con proprio provvedimento e secondo quanto dispongono le norme di legge.

Art. 36

Determinazioni tariffe

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti articoli le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale sulla base dei costi effettivi di esercizio del servizio, nell’ambito delle percentuali previste per legge.

a) Le tariffe di erogazione del servizio idrico integrato e le modalità di applicazione delle stesse sono determinate e approvate dal Comune secondo quanto disposto in materia da parte dell’ARERA a cui è demandato il compito istituzionale di verificarle e approvarle definitivamente ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012.

b) Il piano tariffario sarà predisposto con il criterio dell’ISORICAVO, cioè garantendo la copertura del 100% dei costi effettivi del Servizio Idrico Integrato.

c) Tutte le imposte, comunque dovute per legge o regolamento, inerenti la fornitura ed i consumi dell’acqua sono a carico dell’utente ed il loro importo è esposto nelle fatture.

A ciò andrà aggiunto il canone depurazione, così, per come aggiornato dell’opera di raccolta e depurazione e scarico delle acque reflue, sia per il servizio di fognatura che per quello di depurazione.

Art. 37

Anticipo sul consumo - Consumo minimo impegnato

A garanzia degli impegni assunti con il contratto di allaccio, l’utente dovrà prestare un deposito cauzionale stabilito dall’Ufficio Tecnico. Detto deposito potrà essere variato in seguito a modifiche del minimo impegnativo contrattuale conseguenti a variazioni della tipologia di utilizzo. E’ facoltà del Comune aggiornare il deposito cauzionale. Detto deposito infruttifero, che il Comune incamera a titolo di garanzia per eventuali danni arrecati ai suoi impianti per i lavori di allacciamento o per rimborsarsi di eventuali somme a qualunque titolo non pagate dall’utente, sarà restituito al momento della fine lavori e fino al posizionamento del misuratore idrico nella nicchia contenitore. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento, l’utente pagherà l’effettivo consumo registrato dal contatore sulla tariffa base stabilita nel contratto per la tipologia dell’uso rilasciato.

Art. 38

Accertamenti dei consumi - Eccedenze – Modi di pagamento

La lettura degli apparecchi di misura viene eseguita da dipendenti o da personale autorizzato dal Comune, almeno due volte l'anno, al fine di garantire agli utenti più certezza nella determinazione dei consumi. La lettura più frequente migliorerà la fatturazione che viene allineata ai consumi reali dell'utente. Per il Comune sarà obbligatorio reiterare il tentativo di lettura se per due volte consecutive non fosse andato a buon fine e se non vi fosse alcuna autolettura disponibile.

Qualora per i superiori motivi non imputabili al Comune, nel corso di un intero anno, non sia possibile procedere alla lettura periodica del contatore, è fatto obbligo all'utente, sotto la propria responsabilità, di far pervenire all'Ufficio Tecnico Idrico l'autolettura dei propri consumi. L'autolettura è la procedura attraverso la quale l'utente rileva e comunica i propri consumi automaticamente. In questo modo le bollette di conguaglio vengono eliminate e l'utente paga subito solo quello che realmente ha consumato. E' consigliabile che l'utente provveda ad effettuare regolarmente l'autolettura del contatore dell'acqua, soprattutto ai condomini, titolari di contatori divisionali installati dentro proprietà privata e quindi non leggibili in loro assenza. Il comune ha comunque la facoltà di far eseguire, quanto lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

In caso di accertata impossibilità di rilevare i consumi, sia da parte degli addetti, sia da parte dell'utente, la fatturazione sarà effettuata sulla base della media aritmetica dei consumi regolari del biennio precedente o dell'anno precedente in caso di durata minore. In mancanza di questi elementi, si opererà in base ai consumi medi delle utenze aventi le stesse caratteristiche dell'Utente interessato, per il periodo di un anno. Il Comune potrà così effettuare la fatturazione sulla base di tali consumi medi stimati, in attesa di acquisire delle letture valide.

Art. 39

Modalità di pagamento

Il pagamento avverrà secondo le modalità indicate in fattura, che sarà recapitata all'indirizzo dell'utente, indicato nel contratto di fornitura. In caso di conguagli particolarmente elevati, per i clienti in condizioni di disagio il Comune su richiesta, può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura.

In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora. Decorsi i termini indicati in fattura, si potrà procedere con il recupero del credito. Eventuali reclami in corso non sospendono l'obbligo per l'utente di effettuare i pagamenti scaduti e successivi.

Art. 40

Atti dipendenti dal mancato pagamento e sospensione del servizio

Trascorsi i termini di cui all'articolo precedente l'Ufficio Tributi comunicherà comunque a mezzo raccomandata a spese degli utenti stessi l'invito a pagare l'importo dovuto con diffida che in caso di inottemperanza sarà sospesa senza altro avviso l'erogazione dell'acqua entro un mese dalla data di ricevimento, salvo le azioni in sede giudiziaria per il recupero del credito. Analogamente agli utenti, una volta accertato che sono allacciati abusivamente al Pubblico Acquedotto, verrà loro comunicato con le stesse formalità del comma precedente, l'invito a presentare domanda di eventuale regolarizzazione. In caso d'inottemperanza e senza altro avviso,

l'allaccio in questione sarà isolato dall'acquedotto entro giorni 10 dal ricevimento e senza pregiudizio di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per l'approvazione indebita di acqua. Prima di ottenere la riattivazione del servizio l'utente dovrà pagare gli importi arretrati anche calcolati forfettariamente stabiliti negli articoli precedenti, gli interessi di mora, tutte le spese sostenute per il recupero della morosità, nonché i diritti previsti dal prezzo sui lavori per la riattivazione della presa. Se, malgrado la sospensione dell'erogazione dell'acqua, l'utente non provvede al pagamento di quanto dovuto il Comune agirà con la procedura coattiva stabilita dalla Legge n. 639/1910 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO V

SERVIZIO DI RIPARTO FRA LE SOTTOUTENZE

Art. 41

Ripartizioni sottoutenze

Per le sottoutenze la mancata installazione dei sottocontatori volumetrici comporterà la ripartizione forfettaria dei consumi tra ciascun condomino col costo della tariffa determinato secondo la tipologia di uso (Richiesta del servizio). L'utente, nel caso di condominio, o comunque nel caso di un immobile con più di due appartamenti, può richiedere al Comune di provvedere al servizio di riparto dei costi della somministrazione tra le relative sotto utenze. La ripartizione deve riguardare tutti i condomini. Il Comune può fornire il servizio di riparto alle seguenti condizioni:

- a) Che venga installato, ai soli effetti dell'accertamento dei consumi, per ogni sotto utenza un apparecchio di misura convalidato dal Comune fermo restando che le responsabilità della stessa restano limitate al contatore unico condominiale;
- b) Che l'impianto interno e l'ubicazione degli apparecchi di misura risultino conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dal Comune;
- c) Che ai fini della determinazione dei costi della somministrazione facciano fede unicamente i consumi registrati all'apparecchio di misura di cui al contratto di somministrazione;
- d) Che l'utente rimanga unico responsabile nei confronti del Comune per inadempienze a quanto stabilito dal presente Regolamento;
- e) Che la lettura dei contatori di sottoutenza sarà effettuata con la stessa frequenza della lettura del contatore condominiale.

Sono a carico dell'utente le spese di:

- a) Verifica dell'impianto interno;
- b) Installazione degli apparecchi di misurazione interni;

Ai misuratori interni si applicano le stesse norme previste nel presente regolamento.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 43

Obbligatorietà del presente Regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, anche, già concluso, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Il presente Regolamento entrerà in vigore ed avrà efficacia dopo la sua pubblicazione.

Art. 44

Canone fognante

A seconda delle fasce di consumo sono definite una o più tariffe determinate dalla Giunta Comunale ai cui consumi andrà aggiunto il canone fognante. A questo ammontare andrà applicata l'IVA.

Art. 45

Disposizione Straordinaria (pagamenti)

1. In deroga a quanto previsto nel presente Regolamento e allo scopo di favorire il transito a regime delle relative disposizioni, con decorrenza dall'anno 2020 e fino a diversa disciplina, il pagamento di quanto dovuto da ciascun utente sarà ripartito in quattro rate, da suddividere nell'arco dell'anno solare, con eventuale conguaglio nell'anno successivo, aventi il seguente scadenziario: 16 febbraio, 16 aprile, 16 agosto, 16 ottobre 1° rata, 2° rata, 3° rata, 4° rata.

2. Resta ferma la possibilità per l'utente di scegliere di pagare in un'unica soluzione o in diverse soluzioni a sua scelta, nel rispetto delle scadenze indicate per ciascuna delle corrispondenti rate.

3. Il Settore competente alla gestione del tributo dovrà articolare, in sede esecutiva, implementandole man mano saranno consentite, plurime modalità della fase operativa del pagamento che agevolino, a vantaggio dell'utenza, il poter diversificatamene provvedervi (a titolo indicativo e non esaustivo, Internet Banking, Rid, Ordini di bonifico).

Art. 46

Disposizione Straordinaria (installazione dei misuratori del consumo idrico)

1. Il termine ultimo per l'installazione dei misuratori/contatori del consumo idrico previsto dal presente Regolamento e a carico dell'utente, è fissato entro il mese di giugno del 2020.

2. In sede di revisione complessiva della disciplina regolamentare, fermi restando conseguenze ed effetti già disciplinati dal presente regolamento in relazione alle obbligazioni scaturenti dal contratto di allaccio per la fornitura dell'acqua potabile nonché ai requisiti per accedervi e mantenerlo in essere, sarà predisposto l'impianto sanzionatorio per il caso di non ottemperanza all'obbligo di installazione dei richiamati apparecchi di misurazione, con previsione di sanzioni pecuniarie antecedenti la risoluzione del contratto di allaccio e il distacco della presa di approvvigionamento dell'utenza.

Art. 47

Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il precedente Regolamento Idrico comunale e s.m.i. e sono abrogate tutte le altre norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 48

Disponibilità al pubblico

Copia del presente regolamento deve essere tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 49

Rinvio alle norme

Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali.